CAPPC
Padova

AGGIORNAMENTO - PROFESSIONISTA ANTINCENDIO - TITOLARE DELL'ATTIVITA' E MANUTENTORI QUALIFICATI (TMQ)

Si comunica che il D.M. 15 luglio 2025, recante *«Modifica al decreto 1° settembre 2021, recante: "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio"»*, ha differito al 25 settembre 2026 l'entrata in vigore dell'art. 4 del D.M. 1° settembre 2021, relativo alla qualificazione dei tecnici manutentori antincendio.

Il **D.M. 22 settembre 2026**, ha introdotto nel D.M. 1° settembre 2021 l'art. 6-bis che **prevede una disciplina transitoria**

Possono continuare a effettuare controlli e interventi di manutenzione, fino alla conclusione della valutazione e comunque non oltre il 31 marzo 2027, i tecnici che entro il 25 settembre 2026 hanno presentato regolare istanza per la valutazione dei requisiti limitatamente alle tipologie di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio indicate nell'istanza.

Si ricorda ai professionisti che occorre verificare che il singolo tecnico sia in possesso dell'attestato di qualificazione previsto dal D.M. 1° settembre 2021 oppure che ricorrano le condizioni per operare nel periodo transitorio ai sensi dell'art. 6-bis. In entrambi i casi, le tipologie di presidi riportate nell'attestato o nell'istanza devono corrispondere a quelle oggetto dell'intervento.

L'attestato di qualificazione è rilasciato al singolo tecnico per una o più specifiche tipologie di presidi antincendio. Anche per i tecnici che operano in base alla disposizione transitoria, occorre verificare che le tipologie indicate nell'istanza corrispondano ai presidi sui quali intervengono.

Per i professionisti è importante contattare le imprese incaricate dei controlli e della manutenzione antincendio e a richiedere, prima dei prossimi interventi, i nominativi dei tecnici impiegati e, per ciascuno di essi, **copia dell'attestato di qualificazione oppure documentazione attestante la presentazione della regolare istanza entro il 25 settembre 2026**. Vanno verificate le tipologie di presidi riportate nella documentazione acquisita e, per i tecnici che operano nel periodo transitorio, a richiedere l'esito della valutazione non appena disponibile.

Resta ferma la necessità di rispettare il programma dei controlli e delle manutenzioni dei presidi antincendio e di conservare la documentazione degli interventi eseguiti.